

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(Adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 33 del 7 maggio 1996)

Articolo 1 - LA COMMISSIONE DI PARITÀ

1. La Commissione per le pari opportunità, in seguito denominata Commissione di parità è istituita dalla Provincia di Sassari con lo scopo di attivare e coordinare interventi tesi a superare fattori di discriminazione e disuguaglianza, nonché a elaborare proposte per le azioni positive nel mondo del lavoro e nelle diverse articolazioni della società.
2. La Commissione è istituita presso la Presidenza della Giunta Provinciale.
3. In particolare ha funzioni di:
 - a) intervento sulle politiche della Provincia, riguardo a formazione ed orientamento professionale, orientamento scolastico, cultura, sviluppo economico, servizi sociali e tempo libero, programmazione nonché proposte di azioni positive in relazione a tali materie.
 - b) studio, ricerca e documentazione nei settori di interesse specifico.
 - c) proposte e iniziative di coordinamento anche in collaborazione con le Istituzioni Locali.
 - d) denunce di azioni discriminative in violazione delle leggi di parità della Repubblica e della Regione Sarda.
 - e) Informazione e sensibilizzazione della pubblica opinione.
4. La Commissione lavora in costante collegamento e in rapporto di consultazione e collaborazione con:
 - a) le strutture degli assessorati della Provincia, utilizzando le professionalità già presenti.
 - b) le rappresentanze femminili, le organizzazioni sindacali, le categorie economiche ed imprenditoriali, le istituzioni Culturali, Scolastiche ed Universitarie.

Articolo 2 - SEDE, RISORSE FINANZIARIE, PERSONALE

1. La Commissione ha sede presso la Provincia di Sassari - P.zza d'Italia, 31.
2. Trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento:
 - a) dagli stanziamenti inseriti annualmente dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

- b) da finanziamenti di legge nazionale e/o regionale, da contributi di enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché di privati cittadini; tali somme saranno iscritte nel bilancio corrente con vincolo di destinazione.
3. La Commissione si avvale di personale dipendente della Provincia professionalmente qualificato e in casi eccezionali può proporre alla Giunta l'affidamento di incarichi esterni per la predisposizione e/o l'attuazione di progetti specifici di particolare interesse e validità.

Articolo 3 - ENTRATE E SPESE

1. L'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese seguono le procedure in vigore per la gestione del bilancio della Provincia.
2. Le Commissarie hanno diritto all'indennità di presenza ed al rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per le Commissioni Consiliari della Provincia.

Articolo 4 - ORGANI DELLA COMMISSIONE

1. Sono organi della Commissione:
 - a) Il Presidente
 - b) L'Ufficio di Presidenza

Articolo 5 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE, DURATA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 15 membri nominati dal Presidente della Provincia sentita la Conferenza dei Capi Gruppo e nel rispetto della rappresentanza delle organizzazioni femminili maggiormente rappresentative del territorio.
2. L'incarico è incompatibile con quello di Assessore Comunale, Provinciale o di Sindaco.
3. La Commissione resta in carica quattro anni; deve comunque essere rinnovata in concomitanza dell'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
4. La Commissione svolge le sue funzioni, con pienezza di poteri, fino all'insediamento della nuova.

Articolo 6 - INSEDIAMENTO

1. La Commissione è insediata entro 20 giorni dalla nomina su convocazione del Presidente della Provincia.

Articolo 7 - COMPITI E SEDUTE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria.
2. In sessione ordinaria tre volte all'anno, rispettando le scadenze d'istituto del Consiglio Provinciale:
 - a) per la redazione del bilancio di previsione e del programma di attività annuale e triennale della Commissione.
 - b) per la elaborazione del conto consuntivo della Commissione.
 - c) per verificare lo stato di attuazione del proprio programma e predisporre la relazione annuale sull'attività da presentare al Consiglio.
3. In sessione straordinaria ogni qualvolta intende esprimere pareri su problematiche delle pari opportunità, nonché su programmi ed iniziative della Giunta, del Consiglio o dei singoli Assessorati, che riguardino tali problematiche.
4. Le sedute della Commissione sono valide:
 - a) in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei commissari assegnati.
 - b) in seconda convocazione, con un terzo dei componenti.

Articolo 8 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

1. La Commissione si pone, come obiettivo preliminare al suo lavoro, l'accertamento e la raccolta del massimo di informazione sulle materie di competenza anche attraverso l'audizione delle rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di categoria, del volontariato, del tempo libero e della cultura.
2. Al fine di acquisire le informazioni senza discriminazione o dimenticanze, la Commissione forma un albo delle predette associazioni.
3. Alla formazione ed aggiornamento annuale dell'albo si provvede mediante invito pubblico a voler segnalare l'associazione interessata alle audizioni.
4. Le audizioni hanno frequenza almeno semestrale o vengono appositamente attivate per argomenti specifici dalla Commissione o, a seguito di specifica richiesta, dalle associazioni.

Articolo 9 - NOMINA DEGLI ORGANI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione elegge il Presidente nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti
2. La Commissione elegge successivamente i 5 componenti l'Esecutivo della Commissione.
3. L'elezione del Presidente, dell'Esecutivo ed ogni successiva variazione intervenuta nell'ambito della Commissione deve essere comunicata al Consiglio Provinciale nella sua prima seduta utile.
4. La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di esperti, in gruppi di lavoro su temi specifici per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.

Articolo 10 - COMPITI DELL'ESECUTIVO

1. L'esecutivo della Commissione cura l'attuazione dei deliberati della Commissione e ne riferisce alla stessa; i rapporti con il Consiglio e la Giunta Provinciale nel rispetto delle disposizioni legislative statutarie e regolamentari vigenti.

Articolo 11 - IL PRESIDENTE

1. La Presidente ha i seguenti poteri e funzioni:
 - a) rappresenta la Commissione di parità
 - b) convoca l'esecutivo
 - c) convoca la Commissione e predispone l'ordine del giorno
 - d) convoca la Commissione, ove lo richiedano i 2/3 dei suoi componenti o il Consiglio Provinciale secondo proprio regolamento.
2. In caso di sua assenza, viene sostituita dalla Commissaria dell'Esecutivo più anziana di età, che ne assumerà funzioni e poteri.

Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'ESECUTIVO

1. La convocazione della Commissione e dell'Esecutivo avviene a mezzo di avviso scritto da notificare al domicilio di ogni singola componente.
2. Per le sessioni ordinarie la convocazione della Commissione, completa del relativo ordine del giorno, deve essere recapitata ai commissari almeno 5

giorni prima della data prefissata; per le altre sessioni almeno 3 giorni prima. Per motivi d'urgenza, che devono essere indicati nell'avviso, anche telefonicamente almeno 24 ore prima.

3. La convocazione dell'Esecutivo avviene di norma almeno 3 giorni prima della data prefissata. In caso d'urgenza almeno 24 ore prima.

Articolo 13 - NOMINA E FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DELLA COMMISSIONE

1. Alla Commissione è assegnato un Segretario di qualifica funzionale non inferiore alla 6^a, cui è attribuita la responsabilità dell'espletamento delle pratiche amministrative.
2. La Commissione pari opportunità è inserita nella struttura della Presidenza della Provincia o presso l'Assessorato espressamente delegato.

Articolo 14 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto stabilito dagli altri regolamenti di attuazione della Provincia, alle norme vigenti ed allo statuto Provinciale in vigore.

Articolo 15 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento potrà essere sottoposto a revisione, ove se ne ravvisasse la necessità, con scadenza annuale.

